



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 109 / 2024

DEL 10/04/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA I-SICOM PER ESECUZIONE LAVORI "IDRAULICI, ELETTRICI, RISCALDAMENTO E FOTOVOLTAICO" NELL'AMBITO DELLE "OPERE DI EFFICIENTAMENTO E CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, FABBRICATO EX S.O.M.S." CUP : B79J22000770002 - CIG: 9654309BCF.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4/2023 del 24/03/2023 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la propria determinazione n. 83/2023 con cui le opere in parola sono state affidate alla ditta EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL con sede in Via G. Pepe 9 – 21052 BUSTO ARSIZIO VA, Partita IVA 00180510125, per l'importo di 396.991,04 € (IVA esclusa), di cui 351.660,36 € (IVA esclusa) per lavori e 45.330,68 € (IVA esclusa) per oneri della sicurezza - oltre IVA al 10% di 39.699,10 € - per complessivi 436.690,14 €;

RICHIAMATO il contratto n. rep. 1320/2023 stipulato in data 19 aprile 2023 tra il Comune di Induno Olona quale Stazione Appaltante e la summenzionata impresa quale Appaltatore;

DATO ATTO che con determina 356/2023 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa I-SICOM con sede a Busto Arsizio in Corso XX Settembre 11, (Partita IVA 03529330122) per l'esecuzione di lavori "Idraulici, Elettrici, Riscaldamento e Fotovoltaico" per l'importo di € 40.000,00 compresi oneri della sicurezza;

DATO ATTO che l'appaltatore con protocollo n. 4658 del 04/04/2024 ha richiesto integrazione del subappalto a favore della medesima ditta I-SICOM con sede a Busto Arsizio in Corso XX Settembre 11, (Partita IVA 03529330122) per l'esecuzione di lavori "Idraulici, Elettrici, Riscaldamento e Fotovoltaico" per l'importo di ulteriori € 24.000,00 compresi oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, alle seguenti condizioni:

1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o parti di essi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Contratti;
- 6) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. 159/ del 2011;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione all'integrazione del subappalto in parola in quanto l'impresa proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa;

EVIDENZIATO che questa stazione appaltante revocherà l'autorizzazione nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non risultasse idonea;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

Di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa il subappalto a favore dell'Impresa I-SICOM con sede a Busto Arsizio in Corso XX Settembre 11, (Partita IVA 03529330122) per l'esecuzione di lavori "Idraulici, Elettrici, Riscaldamento e Fotovoltaico" per l'importo di € 40.000,00 compresi oneri della sicurezza;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)